

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI

Ambito soggettivo

Rientrano nell'ambito di applicazione:
i soggetti residenti e, in particolare:

- le spa;
- le sapa;
- le srl;
- le sas, le snc e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di impresa, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione i soggetti che determinano forfetariamente il proprio reddito.

Ambito oggettivo

La rivalutazione può avere per oggetto:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti in immobilizzazioni finanziarie.

I beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/1999 (per i soggetti in contabilità ordinaria), dal registro dei beni ammortizzabili e dal registro degli acquisti tenuto ai fini iva (per i soggetti in contabilità semplificata)

Immobilizzazioni materiali ed immateriali.

I beni completamente ammortizzati sono rivalutabili purché siano esposti nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio in relazione al quale si vuole effettuare la rivalutazione.

Con riferimento ai beni ad uso promiscuo bisogna attendere ulteriori chiarimenti.

Non sono invece rivalutabili né l'avviamento né gli altri costi di natura pluriennale (es. costi ricerca e sviluppo e costi pubblicità...)

Fusioni e scissioni.

In tale ipotesi la società che acquisisce i beni può rivalutarli a condizione che gli stessi risultino iscritti nel bilancio (chiuso al 31/12/1999) della società fusa, incorporata o scissa.

Modalità di effettuazione della rivalutazione.

La rivalutazione deve:

- riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31/12/1999, il cui termine di approvazione scade successivamente al 10 dicembre 2000;
- essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa del soggetto che la effettua.

Limite massimo di rivalutazione

I valori iscritti in bilancio ed in inventario a seguito della rivalutazione non possono superare i valori effettivamente attribuiti ai beni con riferimento:

- alla loro consistenza;
- alla loro capacità produttiva;
- all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa;
- ai valori correnti.

Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti ad indicare nelle loro relazioni, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni ed altresì attestare che la rivalutazione operata non superi i limiti di cui sopra.

Nell'inventario relativo all'esercizio di rivalutazione deve essere indicato anche il prezzo di costo, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione; i soggetti in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione operata.

Imposta sostitutiva

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg, e dell'Irap nella misura del:

- 19% relativamente ai beni ammortizzabili;
- 15% relativamente ai beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Tali importi possono essere compensati con altri crediti d'imposta; in caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6% annuo, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

Tale imposta è indeducibile.

Lo studio è a Vostra disposizione per valutare, nel caso concreto, l'opportunità di procedere ad una rivalutazione volontaria dei beni.

In linea generale è possibile segnalare che a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, ai fini fiscali la Vostra società potrà ottenere alcuni vantaggi:

1. risparmio d'imposta derivante dai maggiori ammortamenti;
2. minore tassazione in sede di eventuale cessione dei beni;
3. benefici in termini di Dual Incombe Tax (a motivo del maggior patrimonio derivante dall'accantonamento del saldo di rivalutazione);

ed ai fini civilistici la rappresentazione dei valori esposti in bilancio, sarà corrispondente ai valori di mercato.